



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE,
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Indice

Capo I - NORME GENERALI

Art. 1. Disciplina e finalità cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

Capo II - CREMAZIONE

Art. 2. Erogazione del servizio

Art. 3. Autorizzazione alla cremazione

Art. 4. Cremazione di salme di indigenti

Art. 5. Cremazione di salme di cittadini stranieri

Art. 6. Salme provenienti da altro Comune

Art. 7. Cremazione di parti anatomiche riconoscibili e prodotti del concepimento

Art. 8. Cremazione per insufficienza di sepolture

Art. 9. Cofani per la cremazione

Art. 10. Registro delle cremazioni e destinazione ceneri

Art. 11. Procedimento

Art. 12. Destinazione delle ceneri

Art. 13. Identità delle ceneri

Art. 14. Caratteristiche dell'urna cineraria

Capo III - DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 15. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 16. Esecuzione dispersione delle ceneri

Art. 17. Luoghi e modalità di dispersione delle ceneri

Art. 18. Targa commemorativa delle ceneri disperse

Capo IV – AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 19. Modalità di affidamento delle ceneri

Art. 20. Consegna delle ceneri

Art. 21. Revoca dell'autorizzazione all'affidamento

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22. Tariffe

Art. 23. Sanzioni

Art. 24. Rinvio dinamico

Capo I - NORME GENERALI

Art. 1. Disciplina e finalità cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

1) Il presente Regolamento disciplina la cremazione di cadaveri, resti mortali e parti anatomiche, la conservazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri, nell'ambito della normativa di seguito elencata:

- a) L. 07 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- b) D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Regolamento di polizia mortuaria";
- c) Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 ad oggetto "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Circolare esplicativa";
- d) Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 ad oggetto "Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Circolare esplicativa"
- e) L. 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- f) L. R. Sardegna 22 febbraio 2012 n. 4 recante norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie;
- g) Regolamento sul Servizio Mortuario e dei cimiteri nel Comune di Cagliari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21 aprile 2015;
- h) D.P.R. 15 luglio 2013 n. 254 in materia di smaltimento rifiuti;
- i) Ordinanza n.179 del 31 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto Cagliari.

2) Atteso il diritto personalissimo del defunto alla disposizione del suo corpo e dei suoi resti mortali e ceneri, la finalità è quella di salvaguardare la volontà espressa in vita dal defunto, o in mancanza, la volontà espressa dai suoi familiari nei casi consentiti dalla legge.

Capo II - CREMAZIONE

Art. 2. Erogazione del servizio

- 1) E' attivo, presso il Cimitero di San Michele, il servizio di cremazione per l'incenerimento dei cadaveri, dei resti umani e ossei per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione dall'ufficiale di Stato Civile del luogo di decesso.
- 2) Il servizio di cremazione costituisce servizio pubblico essenziale a richiesta individuale; è svolto in economia dal Comune di Cagliari o affidato in gestione ad una ditta qualificata.
- 3) L'avvio delle salme alla cremazione è condizionato al confezionamento del feretro in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3. Autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo le seguenti modalità:

a) acquisizione del certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, nel caso di morte improvvisa o sospetta, del nulla osta della Autorità Giudiziaria

b) acquisizione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso:

b1) disposizione testamentaria del defunto o di qualsiasi altra espressione di volontà dello stesso;

b2) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione, da cui risulti la volontà contraria. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;

b3) iscrizione al Registro delle cremazioni e destinazione ceneri del Comune di Cagliari, istituito al fine di manifestare la volontà di ricorrere alla cremazione ed alla destinazione delle ceneri, di cui all'art. 10 del presente regolamento.

2) In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto, subentra la volontà dei familiari secondo la precisa individuazione fatta dal legislatore, ovvero il coniuge, anche se separato o, in difetto, il parente più prossimo individuato dagli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile cioè: parenti di primo grado (genitori e figli), parenti di secondo grado (nonni, nipoti, fratelli/sorelle) e parenti di altro grado, fino al sesto e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, ha validità la maggioranza assoluta degli stessi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza.

3) Volontà manifestata da legale rappresentante per i minori e per le persone interdette.

Art. 4. Cremazione di salme di indigenti

1) La cremazione di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, è espletata con oneri a carico del Comune di residenza del defunto;

2) La cremazione di salma di persona indigente non residente a Cagliari, è pertanto subordinata alla comunicazione, da parte dell'Amministrazione comunale di provenienza del defunto, degli estremi relativi all'impegno di spesa contratto ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, ai fini del rimborso delle spese per le relative operazioni.

Art. 5. Cremazione di salme di cittadini stranieri

1) L'autorizzazione alla cremazione di salme di cittadini stranieri deceduti sul suolo italiano, viene effettuata in applicazione delle leggi dello stato di appartenenza del cittadino, a seguito di presentazione della documentazione prevista dal DPR n. 285/1990 e dalla L. 130/2001, previa acquisizione del nulla osta del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto e competente per giurisdizione territoriale, contenente l'esplicitazione che lo stesso non vieta la pratica della cremazione e della verifica della qualità di coniuge o familiare del richiedente la cremazione (persone legittimate a farlo per la legge italiana).

Art. 6. Salme provenienti da altro Comune

1) Presso l'impianto crematorio del Cimitero di San Michele, sono accolte per la cremazione anche salme provenienti da altro Comune, a seguito di pagamento delle tariffe di cremazione, ingresso e sosta stabilite dalla Giunta Comunale, pubblicate nel sito del Comune e affisse nei Cimiteri Comunali.

2) Eventuali oneri per interventi conseguenti a perdite di liquido organico o a disguidi avvenuti nel corso del trasporto di salme provenienti da altro comune e destinate alla cremazione presso il

Comune di Cagliari, sono a carico dei familiari, dei loro delegati e, nel caso di salme di indigenti, dell'Amministrazione comunale di provenienza.

3) L'Amministrazione Comunale può sottoscrivere protocolli con altri Comuni per definire modalità e oneri per il servizio di cremazione.

Art. 7. Cremazione di parti anatomiche riconoscibili e prodotti del concepimento

1) Le autorizzazioni alla cremazione di parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi, per i quali i genitori chiedono la cremazione, non dichiarati come nati morti dall'ufficiale di stato civile nonché le autorizzazioni al trasporto, sono rilasciate dall'azienda sanitaria competente.

2) L'azienda sanitaria provvede alla consegna delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi destinati alla cremazione e al deposito nel cinerario generale previo pagamento dei relativi oneri.

3) L'autorizzazione alla cremazione per coloro che sono stati dichiarati nati morti all'ufficio di stato civile, su richiesta dei genitori, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile quando l'evento si è verificato sul suo territorio.

Art. 8. Cremazione per insufficienza di sepolture

1) Al fine di soddisfare le esigenze conseguenti alla mancanza di spazi e garantire un uso sostenibile del territorio, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza, previo assenso dei familiari, la cremazione delle salme tumulate da almeno venti anni o inumate da almeno dieci anni.

2) In caso di irreperibilità dei familiari, trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in prossimità del luogo di inumazione o tumulazione e nella bacheca del cimitero, l'ufficio competente può procedere alla cremazione delle salme, con oneri a carico del Comune.

Art. 9. Cofani per la cremazione

1) In caso di cremazione sono utilizzati unicamente cofani ecologici o in legno dolce non verniciato, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 10. Registro delle cremazioni e destinazione ceneri

1) Presso il Comune di Cagliari, è istituito il Registro delle cremazioni con finalità anche di scelta della destinazione delle ceneri.

2) Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

3) Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile.

4) In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

5) Il registro delle cremazioni e destinazione ceneri è un archivio informatico dove sono inserite le dichiarazioni dei cittadini residenti nel Comune di Cagliari.

6) La richiesta deve essere presentata, in osservanza della vigente normativa in materia di bollo, all'ufficio competente e deve essere firmata in presenza del funzionario incaricato. In caso di

impedimento fisico dovuto a patologie documentate da medico competente, il funzionario incaricato può raccogliere la dichiarazione presso il domicilio del dichiarante.

Art. 11. Procedimento

- 1) Le operazioni di cremazione, anche in caso di affidamento a terzi del servizio, sono sottoposte alla sorveglianza di un incaricato dell'ufficio competente, il quale controlla, prima dell'inizio delle operazioni, i documenti prescritti ed al termine firmerà il relativo verbale.
- 2) I familiari del defunto possono presenziare alle operazioni di inserimento del feretro nell'impianto crematorio previa tempestiva comunicazione della data e ora delle operazioni. La raccolta delle ceneri e la chiusura dell'urna sono effettuate dal personale dell'ufficio competente
- 3) L'urna contenente le ceneri, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, è destinata alla tumulazione in nicchia oppure affidata ai familiari per la custodia in ambito privato o per la dispersione.

Art. 12. Destinazione delle ceneri

- 1) Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte, indivise, in apposita urna cineraria, ermeticamente chiusa, con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate alle nicchie o affidate ai familiari per la custodia in ambito privato o per la dispersione.
- 2) Le urne, nel rispetto delle tariffe comunali, sono collocate in nicchie cappelle private, cinerari familiari e, se capienti, deposte in loculi o nicchie già occupati.
- 3) E' vietato il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.

Art. 13. Identità delle ceneri

- 1) Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri prodotte.

Art. 14. Caratteristiche dell'urna cineraria

- 1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte, indivise, in apposita urna cineraria avente la capienza massima di 5 litri, in materiale non deperibile, ermeticamente saldata e recante all'esterno il nome, il cognome e dati di nascita e morte del defunto.

Capo III - DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 15. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

- 1) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi della legge n. 130 del 2001, del Comune ove è avvenuto il decesso solo nel rispetto della volontà espressa dal defunto in vita secondo le seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

- b) dichiarazione resa dal defunto nell'ambito dell'iscrizione al Registro delle cremazioni e destinazione delle ceneri del Comune di Cagliari, fatta salva l'eventualità di una dichiarazione autografa contraria come indicato al punto precedente;
 - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad Associazione legalmente riconosciuta avente tra le finalità statutarie la cremazione e dispersione delle ceneri.
- 2) La volontà espressa dal defunto deve indicare oltre la volontà della dispersione, anche il luogo di dispersione ed il soggetto incaricato e l'eventuale sostituto.
- 3) La dispersione può riguardare anche ceneri già custodite presso cimiteri di altri comuni. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune in cui le ceneri sono custodite.
- 4) All'istanza sono allegati i documenti comprovanti la chiara ed inequivocabile volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse. Nell'istanza, da redigere su apposito modulo, sono indicati:
- a) i dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale del richiedente ed il titolo per il quale si agisce, oltre a quelli del defunto delle cui ceneri si chiede la dispersione;
 - b) i dati relativi alla cremazione del defunto e al luogo ove le ceneri sono al momento allocate (cimitero o affidamento);
 - c) il luogo, tra quelli consentiti dalla vigente normativa, ove si intende effettuare la dispersione delle ceneri;
 - d) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata indicata per la dispersione nelle ipotesi in cui ci si avvalga di questa facoltà.

Art. 16. Esecuzione dispersione delle ceneri

- 1) La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della Legge n. 130 del 2001, è eseguita dal soggetto individuato dal defunto o, in assenza di sue disposizioni, dal coniuge, dal convivente o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutarie la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
- 2) La dispersione delle ceneri nell'area cimiteriale è effettuata in presenza del soggetto incaricato del Comune il quale provvede a redigere e sottoscrivere il relativo verbale di dispersione delle ceneri.
- 3) Ove il defunto non abbia indicato il luogo di dispersione delle ceneri, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dai soggetti di cui al primo comma; in assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune, a cura degli operatori incaricati.

Art. 17. Luoghi e modalità di dispersione delle ceneri

- 1) La dispersione delle ceneri è consentita in:
- a) apposita area individuata presso il Cimitero di Bonaria (delibera G.C. n. 232/2013) e presso il cinerario comune nel Cimitero di S. Michele per la conservazione in perpetuo in modo indistinto;
 - b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne e pubbliche lontano da centri abitati a distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - c) in area privata all'aperto, con il preventivo consenso dei proprietari e ad una distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi.

d) La dispersione delle ceneri è consentita anche attraverso interrimento delle stesse ceneri contenute in urna biodegradabile, a profondità non inferiore a cinquanta centimetri.

2) E' vietata la dispersione delle ceneri in aria (al vento).

3) La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti e nel rispetto dell'Ordinanza n°179/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto Cagliari, per il mare, a distanza di almeno 0,6 miglia dalla costa, dai manufatti, da impianti e/o strutture portuali, dai corridoi di entrata-uscita dei porti e dalle boe di perimetrazione degli impianti di maricoltura. Nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre è consentita ad una distanza non inferiore a 2 miglia dalla costa e/o dalle strutture sopra menzionate e deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione, in particolare riguardo alle dotazioni di bordo e alla compatibilità delle unità utilizzate con le condizioni meteo-marine. La dispersione ceneri in mare è consentita previo preavviso alle autorità marittime competenti; è fatto obbligo almeno 5 giorni prima del giorno stabilito, di comunicare alla Capitaneria di Porto, per il tramite del Comune nelle cui acque avverrà la dispersione, l'ora e il luogo ove avverrà la stessa, allegando alla predetta comunicazione copia dell'autorizzazione e copia del documento di trasporto ai fini della dispersione rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile.

4) L'incaricato alla dispersione all'atto del ritiro dell'urna cineraria deve dichiarare di essere consapevole che costituisce violazione alla legge penale la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto o l'abbandono dell'urna;

5) La dispersione è annotata in un'apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dall'ufficio Cimiteri, nel quale sono indicati gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione, nonché il luogo, la data e l'ora in cui è avvenuta la dispersione e l'eventuale nulla osta del comune di dispersione, se diverso da quello di Cagliari.

Art. 18. Targa commemorativa delle ceneri disperse

1) Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, in caso di dispersione delle ceneri nell'area cimiteriale presso il Cimitero di Bonaria, possono essere posizionate, a cura dei familiari, targhe commemorative, secondo un format indicato dall'Amministrazione sentita la Soprintendenza, riportanti i dati dei defunti le cui ceneri sono state disperse.

Capo IV – AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 19. Modalità di affidamento delle ceneri

1) L'affidamento delle ceneri per la conservazione dell'urna in luogo diverso dai cimiteri è autorizzato dall'incaricato dell'ufficio Cimiteri del comune ove l'urna viene stabilmente collocata, previa acquisizione della volontà del defunto espressa nelle forme ammesse dalla legge.

2) Al fine di consentire l'affidamento - per coloro che al momento della morte risultano iscritti nel registro comunale delle cremazioni e destinazione ceneri o ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione - è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato, oppure confermata da due testimoni al momento dell'espressione della volontà qualora l'interessato non sia in grado di scrivere, dalla quale emerga chiaramente la volontà ed il soggetto incaricato ad eseguire tale volere.

3) Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi individuano, a maggioranza e con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento, il responsabile della custodia dell'urna.

4) L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dall'ufficio competente, o suo delegato, previa valutazione di conformità alle disposizioni vigenti in materia, della documentazione prodotta. L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune di destinazione.

Art. 20. Consegna delle ceneri

1) La consegna dell'urna cineraria è documentata in apposito verbale, redatto in triplice originale, (con allegati copia dell'autorizzazione, degli atti e delle dichiarazioni degli aventi titolo che ne sono stati il presupposto) contenente la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile dell'ufficio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione ed il terzo consegnato all'affidatario dell'urna.

2) L'affidatario delle ceneri ha l'obbligo di sottoscrivere la modulistica con l'assunzione degli obblighi e delle responsabilità per la custodia delle stesse.

3) In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 10 sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria.

4) Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 21. Revoca dell'autorizzazione all'affidamento

1) Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento o sopravvenga il suo decesso, le ceneri possono essere conferite al cinerario comune, tumulate in un cimitero o essere affidate ad altro soggetto.

2) In caso di decesso o rinuncia dell'affidatario, si può procedere ad un nuovo atto di affidamento, previo accordo dei familiari, individuati ai sensi del codice civile.

3) In caso di rinuncia o revoca dovrà essere restituito all'Ufficio Cimiteri l'atto della precedente autorizzazione.

4) In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a riconsegnarla all'ufficio cimiteri, che provvederà alla custodia e conservazione presso i locali cimiteriali.

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22. Tariffe

1) Le tariffe per la cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Art. 23. Sanzioni

1) Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro, determinata dal Dirigente del Servizio. Personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sull'effettiva collocazione dell'urna.

2) Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

3) Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Art. 24. Rinvio dinamico

1) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.